

(N. 1607)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1951
(V. Stampato N. 1824)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 MARZO 1951

**Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra
a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, è aumentato da lire 30 a lire 50 mensili a decorrere dalla rata di scadenza della pensione del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.